

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**Del 27/03/2025 n. 423**

### **Settore IV**

#### **4.4 - Area Governo del Territorio**

##### **4.4.3 - UO Attività Amministrativa**

**OGGETTO:** ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA A: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE ESTERNA LATO STRADA E REALIZZAZIONE TETTOIA SU ACCESSO PERDONALE, SITO A MONTE SAN VITO IN VIA SELVA N. 9 - RICHIEDENTE: GIACCHETTI LAURA - PARERE FAVOREVOLE

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

VISTE:

- la nota prot. n. 3011 del 20/02/2025, pervenuta stessa data, assunta al protocollo prov.le al n. 6709 del 20/02/2025, con cui il Comune di Monte San Vito ha trasmesso, per conto della Sig.ra Giacchetti Laura in qualità di amministratore condominiale, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. n. 6989 del 24/02/2025, con cui l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di Monte San Vito ed alla richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta, e la conclusione dello stesso previsto per il 21/04/2025;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 8910 del 07/03/2025, redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017:

*“Dato atto che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” art.142 c.1 lett. c) – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua, interessando la fascia di rispetto del Fosso della Selva - (c.d. Galasso acque).*

*L'immobile oggetto di intervento è situato in Via Selva n. 9 della Loc. Borghetto nel Comune di Monte San Vito.*

*Tale area, come riconosciuto dal Comune nell'attestazione di conformità urbanistica allegata all'istanza, risulta individuata nel vigente PRG come “SOTTOZONA B2 - SOTTOZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO” normata dall'art. 27 delle NTA del PRG adeguato al PPAR.*

*L'immobile è un fabbricato condominiale realizzato agli inizi degli anni '70 e si trova in un contesto completamente urbanizzato frutto di lottizzazioni degli anni '80.*

*L'istanza riguarda, in particolare, lavori di ripristino della recinzione esistente esterna lato strada con il rifacimento del cancello pedonale e la realizzazione di una nuova tettoia sull'accesso pedonale.*

*Attualmente l'immobile presenta una recinzione zincata con pannelli in orso-gril su muretti in c.a.. Il progetto prevede il ripristino di tali pannelli, previo recupero dei muretti in c.a.. L'ingresso pedonale, tramite la realizzazione di un nuovo cancello in ferro verniciato, sarà arretrato rispetto la posizione esistente. Sarà inoltre realizzata una tettoia di ingresso con struttura e copertura in acciaio verniciato di colore bianco.*

*Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici prodotti a corredo dell'istanza.*

*Considerato che:*

- *l'intervento è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alla voce B21 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- *l'immobile presenta già un cancello che delimita l'ingresso carrabile realizzato in acciaio zincato;*
- *la realizzazione dell'opera in progetto, in considerazione del tipo di intervento e dei materiali impiegati non andrà, pertanto, ad alterare in modo significativo la percezione visiva del paesaggio circostante.*

*Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE ESTERNA LATO STRADA E REALIZZAZIONE TETTOIA SU ACCESSO PERDONALE", identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 13 part. 148, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico.*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 8910 del 06/03/2025 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la "motivata proposta di accoglimento" di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di Monte San Vito, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

VERIFICATO che risulta decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dalla Sig.ra Giacchetti Laura in Comune di Monte San Vito - Via Selva n. 9;

VISTI:

- l'art. 11 "*Semplificazioni procedurali*" del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*" entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 "*Autorizzazione paesaggistica*" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto "*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)*" e le ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente n. 153 del 15/10/2019, modificato con D.P. n. 82 del 30/01/2020, relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata "Governo del Territorio" appartenente al Settore IV;

- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 743 del 21/06/2024 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV.

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

## DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di "*MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE ESTERNA LATO STRADA E REALIZZAZIONE TETTOIA SU ACCESSO PERDONALE*", nel Comune di Monte San Vito, Via Selva n. 9, proposte come da istanza presentata dalla Sig.ra Giacchetti Laura, trasmessa dal Comune di Monte San Vito con nota prot. n. 3011 del 20/02/2025, pervenuta e registrata il 20/02/2025 al prot. n. 6709, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio (n. 8910 del 06/03/2025), trascritta integralmente in narrativa e che qui s'intende riportata.

- II.** Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...”*.
- III.** Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”*.
- IV.** Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V.** Di dare atto che il Comune di Monte San Vito, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- VII.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it).

- VIII.** Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di Monte San Vito ed alla richiedente.
- IX.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- X.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 27/03/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: CARDARELLI LUCIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2025/1279